

- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 definisce le specifiche tecniche per il sistema ECDIS interno in modalità navigazione. Per alcune vie navigabili tuttavia le autorità competenti hanno emanato requisiti per il trasporto di dispositivi ECDIS interno anche in modalità informazione. Al fine di armonizzare i dispositivi utilizzati su tali vie navigabili e per garantire la sicurezza della navigazione è opportuno adottare requisiti minimi obbligatori per i dispositivi ECDIS interno in modalità informazione sulle vie navigabili con il trasporto obbligatorio del sistema ECDIS interno. Sulle vie navigabili dove non è obbligatorio il trasporto del sistema ECDIS interno in modalità informazione, i requisiti minimi per la modalità di informazione dovrebbe essere considerati raccomandazioni.
- (9) Dovrebbero essere pubblicate in modo tempestivo informazioni affidabili e aggiornate sulla profondità dell'acqua (informazioni batimetriche) nelle ENC al fine di contribuire alla sicurezza e all'efficienza della navigazione interna. Per tale motivo è opportuno standardizzare la fornitura di informazioni sulla profondità dell'acqua.
- (10) È necessario ampliare l'elenco dei codici delle vie navigabili di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 per consentire agli Stati membri di codificare gli oggetti delle vie navigabili in modo coerente sulle vie navigabili interessate. È possibile richiedere ulteriori codici delle vie navigabili per via elettronica al gruppo per l'armonizzazione dell'ENC interna riconosciuto dall'Organizzazione idrografica internazionale.
- (11) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, per conformarsi all'articolo 4 di detta direttiva gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per applicare i requisiti di cui al presente regolamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

